

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RUOTE STORICHE LAINATESI"

Articolo 1

COSTITUZIONE – FINALITA' – SEDE – DURATA

E' costituita l'Associazione tra collezionisti, appassionati di veicoli d'interesse storico denominata "RUOTE STORICHE LAINATESI" in breve R.S.L. con sede in Lainate, via **Varese 1**.

- a) Scopo dell'Associazione è di praticare, tutelare e diffondere la ricerca, il restauro e l'uso dei veicoli d'interesse storico; al fine di stabilire attive relazioni con enti, associazioni ed organizzazioni italiane e straniere aventi scopi similari;
- b) L'Associazione persegue i fini sopra indicati a mezzo di riunioni periodiche dei suoi associati, attraverso l'attività sportive o turistiche concordanti con tali scopi e con l'adesione e la partecipazione alle Manifestazioni indette da Enti riconosciuti dall'Organo Federale;
- c) L'Associazione non ha fini di lucro, è **pertanto vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa**;
- d) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.

Articolo 2

ASSOCIATI

Gli Associati dell'Associazione si distinguono in:

- FONDATORI
- ONORARI
- EFFETTIVI
- SOSTENITORI.

- a) FONDATORI – Sono coloro che hanno dato origine all'Associazione, quali risultano dall'Atto Costitutivo e coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo;
- b) ONORARI – Sono coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo dei veicoli d'epoca. Sono esentati dal pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto in assemblea al pari degli altri soci;
- c) EFFETTIVI – Sono coloro che, proprietari o non di veicoli d'epoca, contribuiscono attivamente alla vita dell'Associazione, mediante attività sportiva o d'affiancamento;
- d) SOSTENITORI – Sono coloro che non proprietari di veicoli d'epoca, contribuiscono attivamente alla vita dell'Associazione collaborando con mezzi e/o impegno personale al raggiungimento degli scopi e come tali vengono accolti dal Consiglio.

Tutti gli associati, escluso gli onorari, debbono versare una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo nei termini da esso stabiliti.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre all'importo delle rispettive quote.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad accezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

Articolo 3

AMMISSIONE, DECADENZA E PREROGATIVE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione dei soci, siano essi Fondatori, Onorari, Effettivi o Sostenitori, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato e la qualità di socio si può perdere per dimissioni, per espulsione, per morosità o per morte.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata.

In caso di associati morosi, inadempienti o che tengano un comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, o la cui condotta sia ritenuta incompatibile e lesiva dell'immagine dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Contro i provvedimenti in parola è ammesso ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro tre mesi.

Articolo 4

ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Amministratore ed il Segretario;
- l'Assemblea

Articolo 5

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da 7 a 21 **soci**, che vengono eletti dall'Assemblea ogni biennio e sono riconfermabili. L'Assemblea in sede di elezione ne determina il numero.

L'elezione può anche avvenire mediante delega sottoscritta da ciascun Associato purché il Segretario indichi l'elezione mediante lettera, o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno, inviata a tutti gli Associati.

Nel caso di vacanza pendente il mandato, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei membri rimasti, coopta il nuovo membro, la cui carica scadrà in uno con le altre.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore ed il Segretario.

L'Amministratore ed il Segretario possono anche essere scelti al di fuori del Consiglio, che stabilirà la natura del rapporto.

Nella prima riunione di Consiglio susseguente alle elezioni si procede alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri due membri scelti fra i Consiglieri, alla quale il Consiglio Direttivo può delegare precipua parte delle proprie funzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b) d) dell'articolo 6. Essa ha comunque compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Per la convocazione non è necessaria alcuna formalità.

Il quorum per la validità delle riunioni del Consiglio è di un terzo dei componenti. Per le riunioni della Giunta Esecutiva è la maggioranza semplice.

Le deliberazioni, salvo quanto sopra previsto all'articolo 3, sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 6

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) redige i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma annuale dell'Associazione;
- c) delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei Fondatori e delle altre categorie di associati.;
- d) nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, nonché la Giunta Esecutiva;
- e) stabilisce le quote associative annue per ogni categoria;
- f) reperisce i fondi necessari all'attività dell'Associazione;
- g) amministra il patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato ogni biennio dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e può essere riconfermato. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo per la ratifica.

Articolo 8

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente; in caso di suo impedimento o assenza e lo sostituisce a tutti gli effetti. Anch'esso dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Articolo 9

L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore si incarica della tenuta della cassa e dei libri contabili provvedendo alla liquidazione e pagamento delle fatture.

Redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa.

Articolo 10

IL SEGRETARIO

Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia organizzativa.

Le cariche di Amministratore e di Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Articolo 11

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto inviato con lettera semplice o telefax, e in aggiunta con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno, a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima della data fissata, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'anno amministrativo (01.01 – 31.12).

L'Assemblea:

- a) delibera gli atti attinenti alla gestione dell'Associazione demandati alla sua competenza dallo Statuto;**
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;**
- c) esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;**
- d) propone suggerimenti, pareri, proposte di iniziative atti a migliorare la realizzazione dei fini associativi;**
- e) elegge il Consiglio Direttivo.**

L'Assemblea può riunirsi in forma straordinaria qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/5 degli associati.

Articolo 12

PATRIMONIO - BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale, dalle quote associative e dai contributi degli associati.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario annuale. Il bilancio così formato dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Articolo 13

MODIFICA ALLO STATUTO

Lo statuto non può essere modificato che dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 14

APOLITICITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione proclama la sua apoliticità.

Gli associati sono tenuti a non esplicare in alcuna forma e modo qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità culturali che l'Associazione si è prefissata e persegue. In caso contrario, perdono la qualifica *ipso iure*, previo accertamento del fatto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

NORME GENERALI

- a) Tutte le cariche sociali sono **gratuite ed onorifiche**. Potranno dar luogo solamente a rimborsi di spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentabili.
- b) Per la regolamentazione dei rapporti tra i Soci e l'Associazione per le norme di procedura e per le norme di dettaglio non previste nel presente Statuto, vale il regolamento.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel regolamento annesso si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni previste dal Codice Civile Italiano

Articolo 17

SCIoglimento

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'assemblea costituita in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altro Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, num. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.